

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3550

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOLDRINI, D'ALESSIO, BALDINI, BIANCANI, BARDINI, DI BENEDETTO, D'IPPOLITO, FASOLI, GORRERI, PIETROBONO, TERRANOVA RAFFAELE

Presentata il 10 novembre 1966

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra considerazione ha un suo intrinseco valore morale, sociale e nazionale.

Il problema della paga dei militari in servizio di leva è da tempo presente agli stessi organi parlamentari.

In tutte le discussioni per l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa non si è mancato da varie parti politiche di sottolineare la esigenza di una rivalutazione della paga ai militari di leva. Nella stessa relazione del Ministro della difesa del tempo per illustrare il disegno di legge presentato al Senato il 31 gennaio 1962 (n. 1911) per l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi e guardie di pubblica sicurezza e allievi agenti di custodia, guardie forestali e vigili del fuoco si riconosceva che « il nuovo importo poteva apparire in senso assoluto, assai modesto, ma che la preannunciata iniziativa era da riguardare come un atto di buona volontà e un riconoscimento ».

La legge che stabiliva un aumento « assai modesto » è del 12 aprile 1962 (n. 183).

Da allora sono passati ben quattro anni.

Nel contempo gli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa annualmente sono aumentati di cifre considerevoli; parallelamente l'aumento sulle paghe allora decretato è stato più che assorbito dall'aumento delle spese postali, delle sigarette ecc., sicché il militare di leva viene a trovarsi in uno stato di disagio notevole per le sue esigenze « di conforto materiale » che bisogna tuttavia assicurare ai cittadini chiamati ad assolvere il dovere di addestrarsi alle armi per la difesa della Patria.

Basterebbe a questo proposito fare un quadro comparato della paga giornaliera dei soldati di leva corrisposta in altri paesi per mettere in evidenza la diversità di trattamento.

Per esempio nel Belgio viene corrisposta al militare di leva la paga giornaliera di franchi 13 pari a lire 162,50, nella Germania Occidentale marchi 3, pari a lire 468,75 a cui si devono aggiungere una serie di altre mi-

sure che si riferiscono alla razione, al benessere del soldato.

Non bisogna dimenticare che una parte notevole dei militari di leva per le condizioni specifiche delle loro famiglie non possono ottenere nessun aiuto diretto, anche perché non si è mai provveduto a concedere alle famiglie bisognose un assegno per la chiamata alle armi dei loro congiunti.

Proprio considerando tutti questi vari aspetti che devono essere sempre presenti per assicurare un servizio militare obbligatorio non gravoso sui giovani, tanto più che essi si trovano impegnati in un addestramento serio

anche da un punto di vista tecnico, riteniamo sia giunto il momento di rivalutare effettivamente le paghe dei militari in servizio di leva, in base alla tabella annessa al presente progetto di legge.

Questi miglioramenti economici non soddisfano pienamente le esigenze materiali dei militari di leva e degli allievi di altri corpi, ma vogliono essere la testimonianza di un interessamento vivo del Paese per i giovani che avranno così la riprova come il loro servizio militare venga considerato un momento del loro impegno civile altamente valutato e riconosciuto dalla società.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le paghe ordinarie giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'esercito e dell'aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della marina sono stabilite nelle misure nette risultanti, rispettivamente dalle tabelle 1 e 2 allegate alla presente legge.

ART. 2.

La paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco è stabilita nella misura netta di lire 360.

ART. 3.

All'onere di lire 9.500.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1967 si provvederà mediante riduzione degli stanziamenti corrispondenti ai capitoli 2001 (lire 2 miliardi), 2012 (lire 2 miliardi), 2032 (lire 2 miliardi), 2422 (lire 1 miliardo), 3023 (lire 1 miliardo), 3203 (lire 1 miliardo e 500 milioni) del bilancio del Ministero della difesa.

TABELLA N. 1.

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI
E GRADUATI DI TRUPPA DELL'ESERCITO E DELL'AERONAUTICA

1. — Militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

soldato, aviere	180
caporale, aviere scelto	200
caporale maggiore, primo aviere	230

b) con 40 o più mesi di servizio:

soldato, aviere	260
caporale, aviere scelto	300
caporale maggiore, primo aviere	340

2. — Militari e graduati di truppa a ferme speciali o raffermati:

dalla data di arruolamento fino al compimento del primo anno di servizio	500
durante il secondo anno di servizio	560
durante il terzo anno di servizio	760
durante il quarto anno di servizio	900
durante il quinto anno di servizio	1.000
durante il sesto anno di servizio	1.160
durante il settimo anno di servizio	1.240
dopo sette anni di servizio	1.320

TABELLA N. 2.

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI COMUNI
E SOTTOCAPI DELLA MARINA

1. — Comuni e sottocapi in servizio di leva a terra o su navi in allestimento o in disponibilità:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di seconda classe	180
comune di prima classe	200
sottocapo	230

b) con 40 o più mesi di servizio:

comune di seconda classe	260
comune di prima classe	300
sottocapo	340

2. — Comuni e sottocapi di leva a bordo su navi in armamento o in riserva:

a) con meno di 40 mesi di servizio:

comune di seconda classe	200
comune di prima classe	210
sottocapo	250

b) con 40 o più mesi di servizio:

comune di seconda classe	280
comune di prima classe	320
sottocapo	360

3. — Comuni e sottocapi volontari a bordo e a terra:

dalla data di arruolamento fino alla classifica di comune di prima classe	500
durante il primo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	560
durante il secondo anno di servizio decorrente dalla data di classifica a comune di prima classe	760
durante il terzo anno di servizio dalla data di classifica a comune di prima classe	900